



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio e così composto:

- 1) Dr. Fausto Severini
- 2) Dr. Umberto Gentili
- 3) Dr. Luisa De Renzis

Pres. della
Giudice
Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Sentito il Commissario Straordinario Prof. Avv. Augusto Fantozzi e letta l'informativa depositata in data odierna;

Rilevato

che con tre distinti decreti *inaudita altera parte* emessi dal Tribunale di Civitavecchia e depositati rispettivamente in data 31.10.2008 e 3.11.2008 è stato autorizzato il sequestro conservativo di tre aeromobili EIDBM n. seriale 32782, EICRD n. seriale 2659, EIDDW n. seriale 26608 nei confronti rispettivamente delle società "resistenti" Gecas Technical Services Ltd., Ilfc International Lease Finance Corporation Ltd e Pegasus Aviation Ireland Ltd.;

che i decreti in questione, pur se emessi unicamente nei confronti dei proprietari degli aeromobili, in riferimento alla compagnia aerea e senza alcuna nomina di custode e di determinazione di modalità di attuazione, ove attuati di fatto con il fermo dell'aeromobile, pregiudicherebbero praticamente in modo grave ed effettiva le "concrete prospettive di recupero" (art. 27 d.lgs 270/99) poste alla base della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia, impedendo la prosecuzione delle attività di esercizio del pubblico servizio, specie per quel che concerne le attività di volo nelle rotte internazionali, particolarmente significative per l'immagine della compagnia aerea e per la sua rilevanza economica; che quindi, in tale ipotesi, il raggiungimento delle finalità "conservative del patrimonio produttivo" (art. 1 d.lgs 270/99) della procedura di amministrazione straordinaria verrebbero gravemente pregiudicate;

Considerato

che l'art. 21 del d.lgs cit. obbliga il tribunale all'adozione dei provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura; che quindi è necessario, pur prendendo atto dei provvedimenti resi dal tribunale di Civitavecchia, della cui legittimità sarà trattato in apposita sede, adottare le misure idonee a consentire la prosecuzione dell'attività di volo nel delicato settore delle rotte internazionali;

che d'altronde è possibile contemperare le finalità cautelari enunciate nei provvedimenti di sequestro con le esigenze del servizio pubblico essenziale di trasporto aereo, secondo la definizione del decreto legge 28 agosto 2008 n. 134, atteso che gli aeromobili possono continuare a volare secondo le rotte internazionali già programmate e predefinite dagli organismi internazionali senza rischio di essere sottratti alla funzione di garanzia;

P. Q. M.

Visto l'art. 21 D.lgs 270/1999;

- Autorizza l'Alitalia -- Linee Aeree Italiane s.p.a. in A.S. -- nella persona del Commissario Straordinario ad utilizzare gli aeromobili EIDBM n. seriale 32782, EICRD n. seriale 2659, EIDDW n. seriale 26608 secondo le rotte programmate e prestabilite, esonerando, con riferimento alla esecuzione del presente decreto, da ogni responsabilità il pilota, l'equipaggio e l'ENAC;
- Vieta alla compagnia Alitalia -- Linee Aeree Italiane s.p.a. in A.S. -- nella persona del Commissario Straordinario di disporre degli aeromobili in questione in modo diverso dall'espletamento del servizio di pubblico trasporto aereo secondo le rotte programmate e prestabilite;

Così deciso in ROMA il 5.11.2008

Il Presidente

(Cons. Fausto Severini)

